

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVI
n. 3

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BALBONI)

SULLA

**QUESTIONE SE IL SENATO DEBBA
PROMUOVERE CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
TRA POTERI DELLO STATO INNANZI ALLA CORTE
COSTITUZIONALE CON RIGUARDO ALL'UTILIZZO
DI VIDEOREGISTRAZIONI EFFETTUATE DA UN
PRIVATO NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO
PENALE PENDENTE DINANZI ALLA SEZIONE DEL
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL
TRIBUNALE DI MODENA NEI CONFRONTI
DELL'ONOREVOLE CARLO AMEDEO
GIOVANARDI, SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI**

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 2024

ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, con riferimento ad una materia di competenza

ONOREVOLI SENATORI.- Con lettera del 20 dicembre 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, per le eventuali valutazioni di competenza, la documentazione fatta pervenire in data 15 dicembre 2023 dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi relativamente ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, rammentando che analoga questione fu esaminata dalla Giunta nella scorsa legislatura (Doc. XVI, n. 8).

Al fine di inquadrare la complessa vicenda, si rende necessario premettere che l'onorevole Giovanardi è imputato dinanzi al Tribunale di Modena per rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (articolo 326 del codice penale), violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale), oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale) e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale). Secondo l'ipotesi accusatoria l'onorevole Giovanardi avrebbe posto in essere una serie di attività volte ad ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro e altri, la revoca dell'esclusione dalla cosiddetta *white list* – e cioè l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti – operata dal Prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per le imprese iscritte.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel perseguire tali finalità l'allora senatore Giovanardi avrebbe realizzato, oltre a comportamenti genericamente “pressori”, vere e proprie minacce, sia dirette che indirette, tese a turbare le attività di un corpo amministrativo (nella fattispecie, il Prefetto di Modena e il Gruppo interforze centrale), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tali condotte – che, nell'occasione, sarebbero stati anche oltraggiati – a compiere atti contrari all'ufficio; allo scopo di meglio esercitare tale attività di minaccia, l'onorevole Giovanardi avrebbe anche adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, inerenti ai relativi procedimenti amministrativi, a lui fornite da appartenenti agli uffici della Prefettura, coimputati nel medesimo procedimento.

La vicenda *de qua* è stata posta all'attenzione della Giunta in plurime occasioni, di cui appare opportuno dare sinteticamente conto.

Nella scorsa legislatura, l'esame della questione da parte della Giunta ha preso avvio da una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche trasmessa il 1° agosto 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna (dinanzi al quale in quel momento era pendente il procedimento); in data 1° luglio 2020 la Giunta deliberava, a maggioranza, di proporre all'Assemblea l'accoglimento parziale della richiesta dell'autorità giudiziaria con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e l'accoglimento della domanda in relazione all'utilizzo dei tabulati. Tale proposta veniva accolta dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 328 del 19 maggio 2021.

In data 28 ottobre 2020 l'onorevole Giovanardi sottoponeva all'attenzione del Senato la documentazione inerente all'utilizzo, nel procedimento penale pendente dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena (dinanzi al quale attualmente pende il giudizio *de quo*), di videoriprese effettuate da un privato da parte dell'autorità giudiziaria. Deferita la questione alla Giunta, in data 25 novembre 2020 quest'ultima deliberava di inoltrare una richiesta di chiarimenti all'autorità procedente. Con provvedimento del 12 gennaio 2021, il Tribunale di Modena, in riscontro a tale richiesta, precisava che il processo si trovava nella sub-fase delle questioni preliminari di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, antecedente all'apertura del dibattimento e delle richieste istruttorie *ex* articolo 493 del codice di procedura penale e ravvisava in quella fase procedurale “l'impossibilità di ogni valutazione anticipata ed astratta circa la natura e l'utilizzabilità di quanto ancora non offerto in produzione”.

Contestualmente, con ordinanza del 12 gennaio 2021 (trasmessa il 18 gennaio 2021), lo stesso Tribunale di Modena, a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa dell'onorevole Giovanardi, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, sospendeva il processo per 90 giorni

e inoltrava al Senato la domanda inerente all'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, al caso *de quo* (Doc. IV-ter, n. 14).

L'esame della vicenda da parte della Giunta – di cui si illustrano di seguito i punti salienti – si svolgeva in maniera di fatto congiunta per entrambi i profili sopra descritti, e cioè da un lato la questione dell'utilizzo delle videoriprese effettuate da un privato senza preventiva autorizzazione della Camera competente, dall'altro l'applicabilità al caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In particolare, in data 26 maggio 2021, alla luce della valenza interlocutoria della prima risposta fornita, ed in considerazione del tempo ulteriormente trascorso, la Giunta deliberava di rivolgere al Tribunale di Modena un'istanza istruttoria volta ad ottenere un chiarimento definitivo riguardo all'utilizzo o meno, nei confronti dell'onorevole Giovanardi, delle predette videoriprese private. Con provvedimento del 9 settembre 2021 il Presidente del Tribunale confermava che il processo, a seguito dell'invio degli atti al Senato, era stato ritualmente sospeso a norma dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 e ribadiva che esso era ancora nella fase di ammissione delle prove, cosicché nessuna pronuncia risultava intervenuta su quanto indicato dalla Giunta, precisando altresì che era preclusa al Tribunale ogni facoltà di anticipazione del giudizio in merito alle prove dedotte ed articolate dalle parti.

Nel corso dell'esame dinanzi alla Giunta l'onorevole Giovanardi inoltrava diverse missive e documenti con cui ribadiva le sue considerazioni in merito all'utilizzo – a suo avviso indebito, in carenza di autorizzazione parlamentare – da parte dell'autorità giudiziaria delle citate videoriprese; in particolare, con lettera pervenuta alla Giunta il 13 ottobre 2021, egli chiedeva la proposizione di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Appare opportuno rilevare che, nell'ambito dell'esame della complessa vicenda, il relatore Durnwalder, con riferimento al profilo inerente alla questione dell'utilizzo delle videoriprese private, esprimeva più volte il parere secondo cui il conflitto di attribuzioni avrebbe dovuto essere sollevato dal Senato della Repubblica nel caso in cui l'autorità giudiziaria avesse effettivamente inteso utilizzare tali videoriprese.

Con riferimento alla richiesta riguardante l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in data 6 ottobre 2021 il relatore Durnwalder formulava una proposta definitiva tesa a dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale). Tale proposta veniva respinta dalla Giunta.

Il nuovo relatore incaricato, senatore Pillon, avanzava quindi due proposte distinte, che venivano entrambe approvate dalla Giunta.

In particolare, in data 16 novembre 2021, la Giunta deliberava, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la promozione di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, in relazione all'utilizzazione in giudizio contro l'onorevole Giovanardi della videoripresa effettuata da un privato senza preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera competente *ex* articolo 68, terzo comma, della Costituzione (Doc. XVI, n. 8).

Il 19 gennaio 2022 la Giunta approvava, a maggioranza, la proposta volta al riconoscimento della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per tutti i capi di imputazione di cui al documento in esame (Doc. IV-ter, n. 14-A). L'Assemblea del Senato, in data 16 febbraio 2022, confermava le conclusioni della Giunta.

Si rileva che il sopracitato Doc. XVI, n. 8, inerente alla proposizione del conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, non è stato mai esaminato dall'Aula, essendo stata la questione, di fatto, "assorbita" dalla successiva delibera sull'insindacabilità.

Con ricorso depositato il 4 maggio 2022 il Tribunale di Modena, ritenendo che non sussistessero, nella specie, gli estremi di lineare ed immediata riconducibilità delle condotte oggetto dell'imputazione alla prerogativa di insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica, ha disposto la sospensione del giudizio e promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla Consulta.

Con la sentenza n. 218, depositata l'11 dicembre 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Modena nella parte in cui la deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 ha dichiarato insindacabili le condotte contestate all'onorevole Giovanardi, ai sensi dell'articolo 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale.

Ha peraltro dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate allo stesso parlamentare ai sensi degli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) del codice penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, annullando per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato, nella parte in cui si riferisce agli addebiti di cui ai citati articoli 326, 336 e 338 del codice penale.

In estrema sintesi la Corte ha escluso che l'elemento teleologico costituito dall'opinione del senatore Giovanardi (consistente nella ritenuta ingiusta esclusione di alcune aziende modenesi dalla cosiddetta *white list*), pur se fatta valere attraverso atti parlamentari, temporalmente contigui alle condotte, sia sufficiente a ricondurre nell'alveo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione indistintamente tutti i comportamenti e le dichiarazioni contestate al senatore e a farli ritenere automaticamente compatibili con l'«esercizio, in forma di espressione di opinione, della funzione parlamentare»; ha quindi ritenuto che le condotte qualificate dall'autorità giudiziaria quali minacce dirette a costringere pubblici ufficiali ed esponenti di un Corpo politico o amministrativo a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, o quelle inquadrate nella fattispecie della rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, non siano riconducibili alla nozione di espressione di un'opinione e si collochino fuori dal perimetro di applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con gli atti da ultimo deferiti dalla Presidenza del Senato l'onorevole Giovanardi, richiamando la sopracitata delibera della Giunta del 16 novembre 2021, avente ad oggetto la proposizione di un conflitto di attribuzioni in relazione all'utilizzo, da parte dell'autorità giudiziaria, di videoregistrazioni effettuate da un privato (la quale, come già illustrato, non fu esaminata dall'Aula del Senato in virtù del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità per tutti i capi di imputazione oggetto del procedimento), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2023, chiede che la questione sia nuovamente sottoposta all'attenzione della Giunta.

Nella seduta del 23 gennaio 2024, la Giunta ha approvato un'integrazione istruttoria indirizzata all'autorità giudiziaria volta ad accertare l'eventuale avvenuto utilizzo delle videoriprese in questione anche nei confronti dell'onorevole Giovanardi; a seguito dei riscontri forniti dal Tribunale, in data 12 marzo 2024 è stata approvata un'ulteriore integrazione istruttoria con cui è stato chiesto a quest'ultimo che il Senato fosse informato – anche alla luce del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato – della data dell'udienza nella quale si sarebbe assunta la decisione in merito a tale utilizzazione, nonché l'esito della stessa.

Con missiva pervenuta il 17 settembre 2024 il Tribunale di Modena ha inviato al Senato ulteriore documentazione, che è stata trasmessa dal Presidente del Senato alla Giunta in data 18 settembre 2024.

Con l'ordinanza inviata, il Tribunale ha sciolto la riserva in ordine a plurime questioni sollevate dalle parti nell'udienza del 27 marzo 2024; tra queste, per quanto di interesse nel procedimento *de quo*, si annoverano anche le eccezioni – prospettate dalla difesa dell'imputato – inerenti alla declaratoria di inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate da un privato.

Precisa l'autorità procedente che si tratta di videoregistrazioni degli incontri avvenuti nelle date del 12, 19 luglio e 18 ottobre 2014 fra l'imputato ed il signor Alessandro Bianchini, da quest'ultimo effettuate all'insaputa dell'allora senatore Giovanardi; in alcuni casi, nel corso di tali incontri, il parlamentare intratteneva conversazioni telefoniche con terzi soggetti, che venivano anch'esse registrate.

Sotto un primo profilo, il Tribunale esclude che la videoregistrazione, nella parte relativa al colloquio fra il parlamentare ed il Bianchini, possa integrare un'indebita intercettazione o acquisizione di corrispondenza. Viene a tale proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che *“deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi”* (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 36747 depositata il 24 settembre 2003). A suffragio delle proprie argomentazioni ha peraltro richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ove rileva che *«Quello di “corrispondenza è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza»*. Tale affermazione avrebbe, ad avviso del Tribunale, *“definito la nuova estensione della nozione di comunicazione qui applicabile”*, sicché *“un colloquio fra due persone presenti non può quindi rientrare nella nozione di corrispondenza”*.

L'autorità giudiziaria conclude sostenendo che la clandestinità della registrazione non integri la nozione di *“intercettazione”* e che di conseguenza non siano affette da alcun vizio le videoregistrazioni che avevano ad oggetto le conversazioni del senatore Giovanardi con il Bianchini.

Il secondo profilo esaminato è quello inerente alla questione della videoregistrazione da parte del Bianchini, durante i predetti incontri, anche di conversazioni telefoniche del senatore con terze persone. Richiamandosi ulteriormente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale sostiene che la circostanza che il Bianchini abbia registrato anche le conversazioni telefoniche cui il senatore Giovanardi lo aveva fatto assistere, non modificherebbe i profili oggettivi e funzionali della questione. In tal caso, nella comunicazione videoregistrata *“in via mediata”*, la riservatezza sarebbe di per sé venuta meno dal momento che *“quanto video-registrato non eccedeva il perimetro cui l'autore della ripresa aveva accesso con il consenso dell'autore della conversazione”*. L'autorità procedente ritiene sostanzialmente che il significato pratico del fatto non sia differente da quello del caso in cui il senatore Giovanardi avesse riferito al Bianchini il contenuto della conversazione; secondo il Tribunale, non era qui in rilievo alcun segreto d'ufficio, ma soltanto un tema di riservatezza cui il medesimo titolare aveva abdicato. Sarebbe poi *“persino di specifico significato, nella prospettiva dell'art. 68 Cost. [...], la considerazione che il soggetto che aveva abdicato alla riservatezza era proprio quello cui le garanzie in rilievo afferiscono”*. Ad avviso del Tribunale, quindi, *“il soggetto presente alla conversazione, mediante la registrazione, altro non ha fatto che documentare quanto, in ragione del consenso prestato dal titolare della garanzia, era caduto sotto la sua diretta percezione”*.

In virtù di tali argomentazioni il Tribunale di Modena ha quindi rigettato l'eccezione relativa alla dedotta inutilizzabilità delle videoregistrazioni.

La tesi del tribunale di Modena non può essere accolta, ponendosi *contra constitutionem*.

Come noto, il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione stabilisce che *“per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”* è necessaria l'autorizzazione da parte della Camera competente.

Nel concetto di "intercettazioni" di cui all'articolo 68 della Costituzione non possono non rientrare le registrazioni e le captazioni effettuate nascostamente o fraudolentemente dai privati, anche alla luce della circostanza che l'inciso "in qualsiasi forma" contenuto nella norma citata rende ancora più pregnante la valenza "ampia" e per così dire "omnicomprensiva" della fattispecie di "intercettazione di conversazioni".

Se infatti in quest'ultima rientrano certamente le intercettazioni intese "in senso stretto" (ossia disposte dall'autorità giudiziaria e dalla stessa utilizzate nei confronti di un parlamentare) ed i tabulati (non citati espressamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ma riconducibili a tale ambito, come precisato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 38 del 2019), sono certamente da ricomprendersi nella nozione anche le intercettazioni "in senso ampio", ossia le registrazioni e le captazioni – specialmente quelle effettuate in maniera occulta –acquisite da privati, se poi utilizzate dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare.

Le intercettazioni *“in qualsiasi forma”*, richiamate dalla predetta norma costituzionale, non possono essere infatti limitate alla sola fattispecie delle intercettazioni in senso stretto, atteso che tale indebita interpretazione restrittiva non solo contrasta col testo costituzionale (e in particolare con l'inciso *“in qualsiasi forma”*), ma sarebbe foriera di effetti pratici del tutto irragionevoli ed illogici.

Un primo effetto di palese irragionevolezza della predetta tesi interpretativa restrittiva emerge dalla circostanza che la Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 - relativa all'acquisizione dei tabulati telefonici del medesimo parlamentare - precisa testualmente che *«non è possibile muovere, come invece fa il giudice rimettente (sempre alla luce della disciplina processuale vigente), dal presupposto che tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, da un lato, e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, dall'altro, sussista una differenza "ontologica"»* (vedi punto 2.3 della parte in diritto della citata sentenza). La Consulta sottolinea inoltre che *«il duplice riferimento, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni", induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione, siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi"»*.

La Corte costituzionale nella stessa pronuncia evidenzia inoltre che la garanzia dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione *“può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare”*, affermando altresì che *“tale capacità intrusiva assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino che è altresì parlamentare abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione”*.

Tali affermazioni chiare e precise della Corte costituzionale, inerenti alla materia dei tabulati, trovano un rilievo ancora più pregnante per quel che concerne le videoregistrazioni effettuate da privati, atteso che, se il tabulato telefonico consente solo la localizzazione del parlamentare e l'individuazione dei destinatari delle telefonate, senza in alcun modo svelare contenuti della sua sfera comunicativa, al contrario le videoregistrazioni effettuate nascostamente dai privati nei confronti del parlamentare espletano un effetto marcatamente più intrusivo rispetto alla sua sfera comunicativa, rivelando i contenuti delle sue conversazioni.

A suffragio di tale argomentazione si può osservare che la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 (citata sotto altro aspetto dal Tribunale di Modena), anche se con riguardo al profilo del sequestro di corrispondenza, ha avuto modo di affermare che *“[...] se, dunque, l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario:*

operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore”.

In altri termini, se i tabulati telefonici sono qualificabili come "*intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*" ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione - come precisato a chiare lettere dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 - a maggior ragione non può non intendersi configurabile come intercettazione di conversazioni, nell'accezione posta dalla norma costituzionale, una videoripresa effettuata nascostamente da un privato che carisca brani di conversazione di un parlamentare.

Va poi evidenziato che se la richiesta di autorizzazione all'utilizzo deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria - su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari - su un'utenza telefonica di un terzo, come ha chiarito più volte la Corte costituzionale, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata per le registrazioni effettuate nascostamente da soggetti privati col proprio cellulare, ovviamente ove l'autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei confronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all'epoca dei fatti. Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso per cui l'autorità giudiziaria dovrebbe preventivamente richiedere l'autorizzazione, qualora le intercettazioni fossero disposte nell'ambito delle proprie attività di indagine, mentre potrebbe lecitamente acquisire al processo le registrazioni delle conversazioni private di un parlamentare effettuate nascostamente da qualsiasi cittadino col proprio cellulare, con conseguente sostanziale elusione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Come infatti a nessuno verrebbe mai in mente di pensare che la polizia giudiziaria possa registrare nascostamente le conversazioni di un parlamentare e poi impiegare quelle conversazioni in un processo penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza, a maggior ragione non possono certo essere acquisite - senza autorizzazione - le stesse registrazioni se effettuate nascostamente da un privato.

Si rende opportuno ribadire infatti che se è pur vero che la Corte di Cassazione (richiamata dal Tribunale di Modena) ha escluso che le registrazioni di conversazioni tra presenti siano ricomprese nella nozione di intercettazione, occorre tuttavia rimarcare che, nel caso in esame, la differenza fondamentale rispetto alle fattispecie oggetto della giurisprudenza citata consiste nel fatto che uno dei due interlocutori era un parlamentare in carica: appare evidente come la nozione di "intercettazione" a cui fare riferimento debba in tal caso rinvenirsi non meramente in quella fornita dal codice di procedura penale, ma in quella di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha posto a tutela dei parlamentari una speciale garanzia a tutela dell'esercizio delle proprie funzioni, stabilendo la necessità dell'autorizzazione da parte della Camera competente per sottoporre questi ultimi ad intercettazioni, "*in qualsiasi forma*", di conversazioni o comunicazioni.

Se ciò vale per la videoregistrazione delle conversazioni tra il senatore Giovanardi ed il Bianchini, a maggior ragione la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione avrebbe dovuto essere richiesta al Senato in relazione alle telefonate del parlamentare captate nel corso degli incontri registrati. Qualora, infatti, tali conversazioni telefoniche fossero state acquisite da parte dell'autorità giudiziaria nella modalità "ordinaria", anche ad esempio mediante intercettazione ambientale, riguardando un senatore in carica avrebbero dovuto senz'altro (previo svolgimento delle varie fasi procedurali previste dal codice di procedura penale e del relativo vaglio dell'autorità procedente, garanzie poste a tutela di ogni cittadino "comune"), essere oggetto di autorizzazione da parte della Camera competente, secondo il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003.

Non si vede per quale motivo, in caso di acquisizione delle medesime conversazioni da parte dell'autorità giudiziaria mediante una videoregistrazione effettuata in maniera occulta da parte di un privato cittadino, tale autorizzazione non si renderebbe invece più necessaria.

Nel caso di specie sussistono dunque sia l'elemento materiale della registrazione, effettuata da privato all'insaputa dell'onorevole Giovanardi, sia la loro acquisizione agli atti del processo, avvenuta *contra constitutionem*.

Avendo il Tribunale di Modena acquisito tali intercettazioni in violazione della relativa prerogativa, non resta che adire la Corte costituzionale, in base a quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

Per i motivi illustrati, la Giunta, a maggioranza, ha concluso nel senso di proporre all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto l'autorità giudiziaria non ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da parte della Camera competente, secondo il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003.

BALBONI, *relatore*.